



PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA
DI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Società quotata

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI
AGRISVILUPPO S.p.A.
IN
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.**

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA SOCIETA' AGRISVILUPPO S.P.A.
NELLA SOCIETA' BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971
IN MATERIA DI EMITTENTI (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI")

Signori Azionisti

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al punto X dell'ordine del giorno:

- **Progetto di fusione per incorporazione di Agrisviluppo S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**

La presente relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è stata redatta, pur non essendo espressamente prevista ai sensi dell'articolo 2505 del Codice civile nel caso di incorporazione di società interamente detenuta¹, in ottemperanza agli obblighi imposti dal 2° comma dell'articolo 70 del Regolamento degli Emittenti ed in conformità con quanto disposto dall'Allegato 3A richiamato dal medesimo articolo.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'articolo 2505 del Codice civile, non si è provveduto a richiedere la relazione degli esperti, stabilita dall'articolo 2501 *sexies* del Codice civile, in quanto la Società Incorporante deterrà, prima della sottoscrizione dell'atto di fusione e fino ad esaurimento della procedura complessiva, il 100% del capitale sociale della Società Incorporanda.

¹ BMPS intende procedere all'acquisto dai soci di minoranza dell'intero capitale sociale di Agrisviluppo prima della stipula dell'atto di fusione in parola.

1. Illustrazione dell'operazione e le motivazioni della stessa, con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle società partecipanti alla fusione e ai programmi formulati per il loro conseguimento

1.1. Tipo di fusione

La fusione sarà realizzata mediante la fattispecie della fusione omogenea per incorporazione diretta, essendo la Società Incorporanda interamente posseduta dalla Società Incorporante al momento della stipula dell'atto di fusione.

Dal punto di vista civilistico, l'operazione si realizzerà in conformità con gli articoli 2501 e seguenti del Codice civile e secondo modalità e condizioni descritte nel Progetto di Fusione.

1.2. Società partecipanti alla fusione

Società Incorporante:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale interamente versato Euro 7.484.508.171,08.= rappresentato da n. 10.999.660.248 azioni ordinarie senza valore nominale e da n. 681.879.458 azioni privilegiate senza valore nominale, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 385/93, codice banca 1030.6, ed iscritta al Registro delle Imprese di Siena al n. 00884060526 con pari numero di codice fiscale e partita IVA, Capogruppo del Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, codice gruppo 1030.6.

Società Incorporanda:

Agrisviluppo S.p.A., con sede legale in Mantova, Corso Vittorio Emanuele II, n. 30 - capitale sociale Euro 17.429.850,00.= suddiviso in n. 67.500 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 258,22, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova 01948530207.

1.3. I motivi dell'operazione

L'integrazione della società si pone il fine di operare una razionalizzazione ed ottimizzazione all'interno del Gruppo, anche in un'ottica di contenimento dei costi.

1.4. Aspetti giuridici

Poiché Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. intende procedere all'acquisto dai soci di minoranza dell'intero capitale sociale dell'incorporanda e sul presupposto che alla data di stipula dell'atto di fusione la Società Incorporante deterrà la totalità del capitale sottoscritto e versato di Agrisviluppo S.p.A. – pari ad Euro 17.429.850,00=, alla fusione saranno applicate le previsioni di cui all'articolo 2505 del Codice civile in materia di "*incorporazione di società interamente possedute*", che consentono una semplificazione procedurale.

La proposta di fusione oggetto della presente relazione non configura in alcun modo la fattispecie prevista dall'articolo 2501 *bis* del Codice civile.

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 57 del Testo Unico Bancario (T.U.B.) ed in deroga all'articolo 2503, 1° comma, del Codice civile, i creditori delle società partecipanti alla fusione possono opporsi alla stessa entro quindici giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502 *bis* del Codice civile.

Non esistono particolari categorie di Soci e possessori di titoli diversi dalle azioni cui venga riservato un trattamento differenziato.

Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli Amministratori delle Società partecipanti alla fusione.

1.5. Aspetti contabili

L'operazione di fusione per incorporazione avverrà sulla base delle situazioni patrimoniali al

30 settembre 2011 delle due Società.

2. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante

Sul presupposto che la Società Incorporante deterrà, come descritto in precedenza, la totalità delle azioni della Società Incorporanda, la proposta fusione per incorporazione non richiede alcun aumento di capitale della Società Incorporante a favore dei soci della Società Incorporanda; conseguentemente non viene determinato alcun rapporto di cambio e non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Sulla base del già citato presupposto di possesso totalitario, la fusione avrà per effetto l'annullamento di tutte le azioni ordinarie e non vi sarà alcuna assegnazione di azioni né alcun rapporto di concambio di azioni. Non trovano, pertanto, applicazione le disposizioni dell'articolo 2501 *ter*, 1° comma, n. 3), 4) e 5), e degli articoli 2501 *quinquies* e 2501 *sexies* ai sensi del richiamato articolo 2505 del Codice civile.

3. Data di decorrenza dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio della Società Incorporante o di quella risultante dalla fusione

Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi *ex* articolo 2504 *bis* del Codice civile, che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice civile.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate, ai fini contabili e fiscali, al bilancio di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dal 1° gennaio 2012, anno in cui l'atto di fusione avrà efficacia nei confronti dei terzi.

4. Riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla fusione

Per quanto attiene ai riflessi tributari, si segnala che la fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra, che non genera minusvalenze o plusvalenze fiscalmente rilevanti. Le attività e le passività dell'Incorporanda sono acquisite nel Bilancio dell'Incorporante in regime di continuità fiscale (articolo 172, comma 1° e 2° del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

5. Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della Società Incorporante a seguito dell'operazione

L'operazione non avrà alcun effetto modificativo degli attuali assetti partecipativi nella Incorporante in quanto l'operazione di fusione non comporterà l'emissione, da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., di nuove azioni.

6. Effetti della fusione sui patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico

Non risultano effetti della fusione su patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del T.U.F. aventi ad oggetto Società partecipanti alla fusione medesima.

7. Valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 *quinques* del Codice civile

La proposta fusione per incorporazione di Agrisviluppo S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di

Siena S.p.A. non comporta esclusione dalla quotazione; non ricorre pertanto l'ipotesi di recesso prevista dall'articolo 2437 *quinques* del Codice civile.

---oooOooo---

La presente relazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento degli Emittenti approvato con deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed aggiornamenti, nonché comunicata a Consob ai sensi dell'articolo 90 del predetto Regolamento.

---oooOooo---

Signori Azionisti,

in merito a quanto esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo ad approvare la seguente

PROPOSTA

“

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., udita la relazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

a) di approvare il progetto di fusione per incorporazione, iscritto nel Registro delle Imprese di Siena in data 21 marzo 2012, di

- Agrisviluppo S.p.A., con sede legale in Mantova, Corso Vittorio Emanuele II, n. 30 - capitale sociale Euro 17.429.850,00.= suddiviso in n. 67.500 azioni del valore nominale di Euro 258,22, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova 01948530207

in

- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale interamente versato Euro 7.484.508.171,08.= rappresentato da n. 10.999.660.248 azioni ordinarie senza valore nominale e da n. 681.879.458 azioni privilegiate senza valore nominale, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 385/93, codice banca 1030.6, ed iscritta al Registro delle Imprese di Siena al n. 00884060526 con pari numero di codice fiscale e partita IVA, Capogruppo del Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, codice gruppo 1030.6.

sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 settembre 2011 sia per la Società Incorporante sia per la Società Incorporanda, il tutto come descritto nel progetto di fusione medesimo, dando alla fusione efficacia fiscale e contabile a decorrere dal 1° gennaio 2012;

b) di conferire al Presidente, al Vice Presidente ed al Direttore Generale, anche disgiuntamente tra loro, ogni opportuno potere per provvedere a rendere esecutiva a norma di legge la precedente deliberazione, ivi compresa la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione, determinando ogni modalità dell'operazione, intervenendo alla stipulazione dell'atto di fusione di cui al precedente punto a) e di ogni altro atto inerente o conseguente, con facoltà di fissare la data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione in data successiva alla data dell'ultima iscrizione, consentendo volture, trascrizioni, annotazioni nei pubblici registri e, in genere, provvedendo a tutto quanto necessario per la completa attuazione della precedente deliberazione, con ogni potere, nessuno escluso. Quanto sopra, occorrendo, anche a mezzo di mandatario o mandatari.

“